

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;
- VISTI** gli adempimenti prescritti, dal citato D.Lgs. n. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
- CONSIDERATO** che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, “*che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente*” (v. nota prot. n. 16395 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019);
- VISTO** l'art. 14, D.L. 9 agosto 2022, n. 115 e gli interventi sostitutivi ivi previsti per gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- RIBADITO** che l'affidamento del servizio idrico integrato con il conseguenziale adeguamento delle infrastrutture riveste primaria importanza di interesse pubblico, in quanto opera in un settore essenziale che coinvolge beni primari per la collettività quale la salute dei cittadini e la tutela ambientale;

- VISTO** il D.P.Reg. n. 501 del 4 gennaio 2023 con il quale è stato nominato commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica di MESSINA (ATI), un dirigente dell'Amministrazione in quiescenza con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato;
- CONSIDERATO** che il processo per l'affidamento del servizio idrico integrato, articolato in diversi procedimenti, è caratterizzato da un elevato grado di complessità delle procedure tecnico amministrative;
- CONSIDERATO** che con il D.P.Reg. 501 del 4 gennaio 2023 sono state individuate due fasi in cui è suddiviso il processo di affidamento e, nello specifico, nella c.d. seconda fase sono inclusi sia l'espletamento della procedura pubblica di affidamento in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici anche in materia di concessioni che le azioni a valle della individuazione e dell'affidamento del servizio al gestore unico che si esplicano attraverso la consegna degli impianti dei novantadue (92) comuni ricadenti nell'ambito territoriale interessato;
- VISTO** in particolare l'art. 2, comma 2 del citato D.P.Reg. 501 del 4 gennaio 2023 che rinvia ad un successivo decreto la determinazione dei compensi spettanti al Commissario per lo svolgimento della c.d. fase 2 del procedimento di selezione ed affidamento del Servizio idrico integrato;
- CONSIDERATO** che il citato art. 14, D.L. n. 115/2022 nulla prevede in ordine ai compensi del Commissario, disponendo solo che le spese per gli interventi sostitutivi attivati dal Presidente della Regione sono a carico dell'ente inadempiente;
- CONSIDERATO** che l'incarico sostitutivo di cui al D.P.Reg. n. 501/2023 non rientra nel campo di applicazione del divieto di cui all'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, come chiarito dalla Circolare n.68800 del 4.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- CONSIDERATO** di dovere individuare in via analogica, nell'ambito del vigente quadro normativo avente ad oggetto la disciplina di fattispecie di commissariamenti, un criterio di riferimento per la determinazione del compenso del commissario nominato con il D.P.Reg. n 501 del 4 gennaio 2023;
- VISTO** l'art. 15, D.L. n. 98/2011 che, in relazione a svariate fattispecie di commissariamento "*per il raggiungimento di specifici obiettivi di interesse pubblico*" prevede, al comma 3, un compenso composto da una parte fissa che non può superare i 50 mila euro annui e da una parte variabile non superiore a 50 mila annui lordi strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei termini di realizzazione;
- VISTO** l'art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come richiamato dall'art. 1, comma 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- VISTI** gli art. 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e l'art. 1, comma 68, L. 30 dicembre 2021, n. 234;
- VISTA** la Circolare n. 3/2014 del 18 marzo 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e, segnatamente, le indicazioni fornite al 3.3. in tema di "Redditi pensionistici" e gli oneri a carico del Commissario ivi indicati, al fine della verifica del rispetto del limite di cui al richiamato l'art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come richiamato dall'art. 1, comma 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- RITENUTO** necessario integrare il D.P.Reg n 501 del 4 gennaio 2023 fissando il compenso riconosciuto e le documentazione da produrre per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico, demandando all'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità il compito di proporre al Presidente il documento di valutazione dell'operato,

DECRETA

Articolo 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante, il presente decreto ha ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti al Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina (ATI), per le attività ricomprese nella c.d. fase due di cui all'articolo 2, comma 2 del D.P.Reg. n 501 del 4 gennaio 2023, ricorrendo, in assenza di indicazioni da parte dell'art. 14, D.L. n. 115/2022, all'applicazione analogica delle previsioni di cui all'articolo 15, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n 111.

2. Il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico dell'Assemblea territoriale idrica inadempiente ai sensi dall'art.14 del D.L. n.115/2022, tenuto conto della complessità e rilevanza dei compiti affidati, è composto, ai sensi del già citato articolo 15, comma 3, D.L. n. 98/2011, da una parte fissa pari a euro 25.000 euro annui lordi e da una parte variabile pari a euro 35.000 annui lordi, fatto salvo il limite retributivo fissati dall'articolo 23 ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, come richiamato dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, il Commissario, a seguito della notifica del presente decreto, produce all'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, per la condivisione, un cronoprogramma delle attività necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 14, D.L. n. 115/2022 (affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito) con l'esatta indicazione delle attività proprie della c.d. fase 2 di cui all'articolo 2 del D.P.Reg. n 501 del 4 gennaio 2003.

2. La documentazione di cui al comma precedente è inviata anche al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

3. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera di formalizzazione della scelta della forma di gestione, atto conclusivo della c.d. fase 1 di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.Reg. n. 501 del 4 gennaio 2023.

4. La parte variabile del compenso è liquidata dall'ATI, annualmente, in un'unica soluzione, a seguito di valutazione, effettuata dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità e proposta al Presidente, delle attività svolte dal Commissario, dei tempi di realizzazione e dei risultati raggiunti tenuto conto degli obiettivi sottesi all'incarico in argomento.

5. Il Commissario provvederà a inviare trimestralmente all'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità un resoconto sulla attività svolte e sulle eventuali criticità riscontrate che potrebbero inficiare la definizione nei tempi stabiliti per l'attività attuata dallo stesso, individuando eventuali soluzioni o percorsi alternativi.

Articolo 3

1. **1.** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza della Regione in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. Il medesimo è notificato al Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023 ed all'Assemblea territoriale idrica di Messina.

L'ASSESSORE

Di Mauro

IL PRESIDENTE

Schifani